

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO**

Ricorso in favore di

COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO, C.F.:84503060158, con sede in Castiraga Vidardo alla Viale Roma, n. 60, in persona del sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'ente, Sig.ra Emma Perfetti, nata a Milano il 23 giugno 1955, difeso e rappresentato giusta procura speciale acclusa al presente ricorso (doc. 1) ed in forza della delibera della giunta comunale del 25 luglio 2018 portante il n. GC/66/2018 (doc. 2), congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimiliano Passalacqua (PSSMSM78A08F205H) e Vincenzo Solenne (C.F.:SLNVCN81E04L7380) del Foro di Milano.

Si dichiara di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento presso lo studio legale degli stessi sito in Milano Viale Coni Zugna, n. 5/A e di voler ricevere le comunicazioni alle caselle di posta elettronica certificata: passalacqua@milano.pecavvocati.it, solenne@milano.pecavvocati.it, nonché al numero di telfax 02.49531919,

CONTRO

REGIONE LOMBARDIA, C.F.:80050050154, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1 - 20124, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, presidenza@pec.regione.lombardia.it, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Via Freguglia, n. 1, Milano, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it,

- resistente -

PROVINCIA DI LODI C.F.:92514470159, con sede legale in Lodi, Via Fanfulla, n. 14 - 26900, in persona del Presidente della Provincia di Lodi, provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it;

- resistente -

ECOWATT VIDARDO SRL, P.IVA 02284550130, con sede legale in Castiraga Vidardo alla Via Cartiera, n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Achille Franchi, ecowattvidardo@certimprese.it;

-controinteressato-

AVVERSO

e per l'annullamento previa idonea cautela

della determina dirigenziale portante il n. REGDE/420/2018 del 30.05.2018 afferente alla "verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto di aumento quantitativo di rifiuti da bruciare (R1) e da stoccare (R13) nonché di modifiche impiantistiche, richiesta dalla società Ecowatt Vidardo Srl presso l'impianto ubicato nel comune di Castiraga Vidardo (Lo) SP 181 n. 1/bis. AIA REGDE/559/2015 del 07/07/2015 come modificata dalla REGDE/818/2015 del 16.10.2015" emessa dalla Provincia di Lodi e notificata al Comune di Castiraga Vidardo in data 31 maggio 2018 (doc. 3);

-provvedimento gravato-

Premesso che

La società Ecowatt Vidardo S.r.l. veniva autorizzata all'installazione ed esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con biomasse e *pulper* di carta della potenza di 3 MW, tramite decreto del 23/12/1997 rilasciato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

In data 03/10/2005 la Provincia di Lodi con comunicazione a N. prot. 36000, III, 10, fasc. PSRNP ribadiva alla società Ecowatt Vidardo S.r.l. che l'impianto avrebbe dovuto conformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 "Incenerimento dei rifiuti – Attuazione della direttiva 2000/76/Ce" entro il 28/12/2005 così come sancito dall'art. 21 il quale dispone che "Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28

febbraio 2006”.

Per l'appunto il gestore richiedeva autorizzazione alla “realizzazione ed esercizio di impianto di coincenerimento” così come classificato dall'art. 5 comma III del medesimo D.lgs. 133/2005.

In data 23 gennaio 2007 perveniva al Comune di Castiraga Vidardo – per conoscenza - copia della nota n. 1704, III, 10, fasc. PSRNP del 15 gennaio 2007, con la quale il dirigente del settore territoriale ed ambientale della Provincia di Lodi integrava e modificava la comunicazione depositata in data 18 ottobre 2006 dalla Ecowatt Vidardo S.r.l. per dare corso - ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – all'adeguamento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

La società Ecowatt presentava poi istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006 (procedura ordinaria).

La suddetta istanza veniva valutata con esito favorevole dalla Provincia la quale concedeva la richiesta autorizzazione per mezzo della determinazione (citata financo nel provvedimento gravato) dirigenziale REGDE/1087/2012 del 7 dicembre 2012 (con la determinazione in commento sono state approvate delle varianti tra cui l'aumento di 2.535 t/anno del quantitativo di rifiuti trattati sino a concorrenza del limite annuo di 27.935 t/anno).

Alla ricerca di intraprendere un percorso collaborativo e sinergico con la società Ecowatt Vidardo Srl, in data 18 febbraio 2013 veniva stipulata una convenzione tra la società medesima ed il comune di Castiraga Vidardo a firma del Sig. Achille Franchi e dell'ex sindaco Oscar Fondi (doc. 4).

Dalla convenzione citata, causa il reiterato mancato o ritardato pagamento delle somme previste dalla convenzione medesima, sono scaturiti diversi procedimenti incardinati innanzi a Codesto Tribunale (si veda decreti

ingiuntivi provvisoriamente esecutivi concessi dal Presidente Ugo Di Benedetto con i nn. 904/2016 e 1183/2017 – docc. 5).

Da ultimo l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 387/2003 è stata adeguata ai sensi e per gli effetti della normativa AIA con determinazione rilasciata dalla Provincia di Lodi n. REGDE/559/2015 del 7 luglio 2015, successivamente modificata con il provvedimento n. REGDE/818/2015.

La società Ecowatt Vidardo provvedeva a richiedere ulteriori modifiche impiantistiche in data 30.11.2015, e la Provincia con nulla osta provinciale 09.07.21/980 concedeva pedissequa autorizzazione.

In data 28.11.2016 comunicava nuovamente delle sussunte modifiche non sostanziali migliorative e ne dava seguito, considerato il maturato silenzio assenso della Provincia dopo 60 giorni.

Si è descritta sinteticamente la storia dell'impianto gestito dalla Ecowatt Vidardo in ossequio ai principi dettati dal Decreto n. 167/2016.

Da qui in avanti i fatti oggetto del presente ricorso introduttivo.

In un'ottica di aggiornamento e miglioramento tecnologico e logistico, usando le parole utilizzate dalla stessa società Ecowatt Vidardo all'interno della comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 (doc. 6), si rendeva necessaria la richiesta di verifica di assoggettabilità ai sensi del testo unico ambientale (infatti l'impianto gestito dalla Ecowatt supera il limite previsto dall'allegato IV alla parte seconda – 10 t/giorno - si veda a tal proposito la lettera z.b.) dell'allegato).

In data **19 luglio 2017 la società Ecowatt Vidardo presentava alla Provincia di Lodi la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Studio preliminare ambientale - doc. 7) ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del TUA (l'articolo citato in realtà riguarda la normativa**

previgente) per le seguenti modifiche ritenute non sostanziali:

- **aumento dei quantitativi** di rifiuti non pericolosi autorizzati per l'operazione R1 (utilizzo principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) da **27.935 t/anno a 35.000 t/anno (aumento di circa il 25%);**
- **aumento dei quantitativi** di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per le operazioni di messa in riserva **da 2.020 metri cubi a 3.160 metri cubi (aumento di circa il 50%);**
- installazione di **un silo di stoccaggio delle ceneri leggere** a carica automatica con funzione di polmone, mantenendo altresì l'attuale sistema di scarico in big-bags;
- installazione di un sistema automatico per la preparazione della soluzione di urea per utilizzo nel sistema SNCR;
- installazione di n. 4 punti di videosorveglianza;
- realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all'impianto a fianco dell'attuale accesso carrabile.

Pare evidente, a parere degli scriventi, che le opere appena citate non possano non cagionare un impatto significativo sull'ambiente e che l'autorizzazione ad eseguire gli interventi richiesti debba essere sottoposto al vaglio della più esaustiva e tutelante procedura di Via.

Tuttavia, la Provincia di Lodi ha ritenuto, contrariamente a quanto richiesto ed osservato con una prima nota del 21/09/2017 dal Comune di Castiraga Vidardo (doc. 8) e dal Comitato Ambiente Vidardo (doc. 9) di non assoggettare l'impianto alla procedura di VIA in quanto, così come testualmente riportato nella determina dirigenziale a firma della Dott.ssa Maria Rita Nanni:

"l'assoggettabilità alla procedura di VIA è prevista qualora venga

superato il valore soglia di 100 t/giorno; nel caso in oggetto la variazione progettata comporta il passaggio da 76 ton/giorno a 96 ton/giorno di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di recupero”.

Si evidenzia che sinanche i comuni di Sant’Angelo Lodigiano, Marudo, Valera Fratta, Caselle Lurani, Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro e Borgo San Giovanni hanno espresso in una nota parere favorevole all’assoggettabilità delle modifiche impiantistiche alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

In passato, anche il gruppo consiliare Sant’Angelo Nostra aveva espresso in un’interrogazione datata 26 gennaio 2015 (doc. 10) all’attenzione dell’Assessore all’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, forti perplessità legate alle modifiche impiantistiche presentate dalla Ecowatt Vidardo.

In particolare si evidenziava che *“il nostro comune è confinante con Castiraga Vidardo e l’impianto è a poche centinaia di metri da centri abitati e luoghi sensibili quali complessi scolastici ed oratorio...risultano non essere presenti centraline di rilevamento specifiche per le emissioni di fumi e polveri sottili e pesanti adatte ad un impianto simile...tutto quanto sopra premesso si richiede se Regione Lombardia è a conoscenza della questione relativa all’ampliamento del termovalorizzatore Ecowatt e come intende tutelare la salute di migliaia di cittadini in relazione ad un eventuale impatto ambientale prodotto da Ecowatt”.*

Alla luce di quanto esposto il provvedimento gravato risulterebbe *ictu oculi* errato e gravemente pregiudizievole per il ricorrente, per cui, **previa sospensione degli effetti**, da condannarsi all’annullamento alla stregua delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

1) Violazione degli artt. 5, 6 e 19 del D.Lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 2, 3 e 4 della Direttiva n. 92/2011/Ue così come emendata dalla Direttiva n. 52/2014/Ue. Violazione del Decreto del MATTM del 30 marzo 2015. Violazione della Convenzione di Aarhus ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108.

Pare opportuno esordire con la definizione espressamente indicata dall'art. 5 comma 1 lettera m) del TUA, segnatamente: "la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto" e ancora la lettera n) dispone che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è "il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA".

Senza ripercorrere le vicissitudini legislative nazionali e comunitarie riguardanti il procedimento di screening e la valutazione di impatto ambientale, pare opportuno riprendere, ai nostri fini, che la Commissione Europea aveva avviato il 14 aprile 2009 una procedura di infrazione (numero 2009/2086) con la quale si consideravano non correttamente recepite le disposizioni relative alla disciplina del c.d. screening o verifica di assoggettabilità a VIA disciplinate nel dettaglio dalla Direttiva n. 92/2011

("concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati così come emendata dalla Direttiva n. 52/2014").

A parere della Commissione, la legislazione italiana (allegati II, III, IV del D.Lgs. n. 152/2006) fissava per i progetti cui si applicava la Direttiva n. 92/2011 delle soglie limite, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri dimensionali.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 4 della Direttiva 92/2011/Ue stabiliscono che i progetti devono essere sottoposti ad un esame "case by case" e gli Stati Membri devono prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell'allegato III della Direttiva cui si tratta, che dunque non possono per nessuna ragione ritenersi assorbiti dalla fissazione di soglie quantitative e dimensionali.

La Direttiva in questione impone un preciso obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale i progetti descritti nell'allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità (screening), e tale verifica deve essere effettuata attraverso specifici criteri di selezione, definiti per l'appunto dall'allegato III della Direttiva n. 92, che si riferiscono alle loro dimensioni, al cumulo con altri progetti, all'utilizzazione di risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e ai disturbi ambientali, alla localizzazione tenendo conto dell'utilizzazione di risorse naturali, alla

localizzazione tenendo conto dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di **carico dell'ambiente naturale**, alle caratteristiche dell'impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, **all'area geografica** e alla densità della popolazione interessata, mentre la normativa nazionale al fine di escludere la necessità della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per determinate categorie di progetti si limitava a prevedere delle soglie dimensionali.

Per una migliore intelligenza dei fatti, gli scriventi procuratori evidenziano tuttavia che la procedura di infrazione è stata archiviata nel 2015 in quanto il legislatore nazionale ha cercato di allinearsi il più possibile, con una serie di interventi *ad hoc*, all'apparato normativo sancito dal diritto comunitario.

A tal proposito, con la Legge 116 dell'11 agosto 2014 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014), lo Stato ha delegificato l'individuazione delle soglie e **dei criteri da applicare** alla procedura di verifica all'assoggettabilità VIA prevista oggi dall'art. 19 del TUA.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato poi, dopo 7 mesi, il Decreto del 30 marzo 2015, pubblicato in G.U. l'11 aprile 2015, recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome, previsto dall'art. 15 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”.

Il D.M. del 30 marzo 2015 ha affidato alle autorità regionali il compito di ridurre ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 o di stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di Via per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali.

Le Linee Guida in commento e la valutazione “caso per caso” imposta dalla Direttiva n. 92/2011 vanno applicate financo alle soglie per l'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, in ossequio a:

- principio di precauzione;
- principio dell'azione preventiva;
- principio della correzione;
- principio di “chi inquina paga”, ed in conformità oltre che alle direttive comunitarie richiamate ed al combinato disposto degli artt. 5, 6 comma e 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (Tua).

In buona sostanza la modifica progettuale od impiantistica richiesta deve necessariamente essere assoggettata alla procedura di Via qualora all'esito dello svolgimento dello screening, in applicazione delle soglie e dei criteri definiti dal MATTM e dalla legislazione nazionale e comunitaria **l'autorità amministrativa competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi**”.

Orbene, nel caso in oggetto la valutazione espletata dalla Provincia di Lodi si focalizza esclusivamente ed in maniera preponderante sul **dato dimensionale** enucleato dall'art. 6 comma 7 il quale rimanda pedissequamente alle **soglie limite previste dall'Allegato III alla Parte II senza argomentare minimamente gli altri criteri.**

Infatti, si legge alla lettera n) dell'allegato III testualmente "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a **100 t/giorno,** mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Dal punto di vista obiettivo non può celarsi poi la circostanza che, l'incremento richiesto dalla società Ecowatt Vidardo, stranamente, passi dalle attuali **74 t/giorno alle 96 t/giorno** (**appena 4 t/giorno al di sotto del limite previsto dall'Allegato III alla Parte seconda del Tua per l'assoggettabilità alla procedura di VIA).**

Orbene, per quanto il dato in esame debba far riflettere, non ci si può astenere dal considerare che siffatto parametro vada inoltre, esaminato, congiuntamente ad altri elementi quantitativi indicanti l'incremento della capacità nominale dell'impianto e conseguentemente la generazione di un potenziale impatto significativo negativo sull'ambiente. Tra questi si veda

l'aumento considerevole dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi stoccati in R13 (messa in riserva). La Provincia di Lodi, con provvedimento impugnato, autorizza il proponente ad incrementare il **quantitativo di rifiuti in stoccaggio da mc 2020 a mc 3.120**, per mezzo di una riorganizzazione delle superfici già autorizzate poste al di sotto della tettoia esistente. **L'incremento è superiore al 55% di quanto allo stato consentito ed autorizzato!**

E' pacifico, sulla scorta di queste preliminari, bensì decisive considerazioni, che la Provincia di Lodi non abbia colto i segnali lanciati dal legislatore comunitario *in primis*, dal MATTM con il Decreto del 30 marzo del 2015, nonché dagli arresti giurisprudenziali consolidatisi negli ultimi anni tra cui non può non darsi contezza della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013.

Si veda fra le altre, poi, la sentenza del TAR Brescia – n. 1478 del 2017 attraverso la quale il Tribunale ha censurato, disapplicandole, le Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 3298/2012 in cagione dell'omessa sottoposizione a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di un impianto di biogas per mancata valutazione dei criteri indicati nell'allegato III del Direttiva n. 92/2011/Ue (sul punto cfr. Tar Piemonte, sentenza n. 1072/2016).

A fondare la tesi della doverosità della V.I.A. concorrono inesorabilmente i principi di precauzione e dell'azione preventiva, propri del diritto

comunitario, sanciti dall'art. 191 T.F.U.E., ove il legislatore, nell'affermare che *"la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela..."* induce a ritenere che la VIA non possa essere esclusa sulla semplice base della soglia di potenza, come nel caso della Ecowatt Vidardo.

L'essenza del principio di precauzione risiede nel fatto che esso rende legittimo un approccio anticipatorio ai problemi ambientali sulla base della considerazione che molti danni causati all'ambiente possono esser di natura irreversibile. Pertanto, per prevenire il rischio del verificarsi di tali danni, è legittimo anticipare l'adozione di misure di prevenzione e contrasto ad una fase nella quale il danno ambientale non si è ancora verificato.

Proprio in un'ottica anticipatoria avrebbe dovuto tendere l'incedere della P.A. resistente, che nel caso di specie avrebbe dovuto e potuto esaminare in maniera più organica e sistemica il procedimento amministrativo attivato dalla proponente in sede di screening ai sensi del TUA così come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2017.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea in una recente sentenza del 27 luglio 2017 (relativa alle cause nn. C-196/2016 e C-197/2016) ha ribadito sulla scorta di quanto sancito dall'art. 2 della Direttiva n. 92/2011/UE ("Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati") la necessità che l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici e di

programmazione, “al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti” con la conseguenza che la violazione di questo obbligo comporta la revoca o l’annullamento dell’autorizzazione già rilasciata e, se del caso, la sospensione dei lavori, l’eventuale demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi (Sul punto si segnala un’interessante sentenza del Tar Brescia dell’11 agosto 2007, n. 726, dove si stabilisce che “il mancato svolgimento della Via prima dell’autorizzazione non costituisce una semplice irregolarità nella successione degli atti procedurali ma è una violazione di legge che impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa amministrazione, indebolendo la tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi quali ambiente, salute, domicilio e proprietà”).

In questa decisione la Corte ha trattato la tematica della c.d. “Via postuma” riconoscendone il pregio e la validità dal punto di vista tecnico e giuridico.

Il Comune ricorrente cercava di meglio far comprendere le proprie ragioni presentando un ulteriore memoria (acclusa al doc. 11) insistendo su:

- l’inammissibilità edilizia del nuovo silo per lo stoccaggio delle ceneri leggere;
- la fattibilità, previa presentazione di pratica edilizia, della copertura del

serbatoio gasolio, dello stoccaggio olii e dell'apertura per la formazione dell'ingresso pedonale;

- segnalava che l'altezza del nuovo silo per lo stoccaggio delle ceneri leggere, qualora realizzato, avrebbe comportato un indubbio danno architettonico/ambientale;

- sottolineava, con riferimento all'aumento da mc 2020 a mc 3160 dello stoccaggio dei rifiuti, che negli impianti di incenerimento il CDR è mantenuto in capannoni chiusi, con una contropressione e con apposito filtro per evitare che le polveri e le esalazioni possano fuoriuscire, non evitando tuttavia nel corso degli anni numerose segnalazioni per odori sgradevoli e molesti.

Sul punto degli odori molesti persino l'ATS Milano – Città Metropolitana nel parere espresso (doc. 12) all'interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via evidenziava che "in merito agli inconvenienti che si sono verificati negli anni scorsi sull'impianto, anche a causa dello stoccaggio delle biomasse legnose lasciate all'aperto, ove evidentemente risentivano degli agenti atmosferici, si ritiene che lo studio debba essere integrato con una valutazione dell'impatto odorigeno che tenga in considerazione non soltanto dell'esistente, ma anche dei quantitativi di rifiuti autorizzati".

Infine, questa difesa evidenzia un ulteriore profilo di violazione di legge nella parte in cui non è stata rispettata la Legge n. 108 del 2001 che ha recepito la **Convenzione di Aarhus**, poiché la P.A ha omesso di far precedere al

provvedimento definitivo, un'adeguata, tempestiva ed efficace informazione del pubblico interessato.

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Insufficienza della motivazione. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Malgoverno. Violazione dell'art. 6 comma II della L.R. n. 5/2010 e del Reg. Reg. n. 5/2011.

Come ribadito nelle pagine precedenti la motivazione che sorregge la struttura dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato è incentrata esclusivamente sul mancato raggiungimento del limite previsto dall'allegato III del Tua, ossia la soglia delle 100 t/giorno di capacità dell'impianto.

Per di più le modifiche richieste non sono state scrutinate dal punto di vista della concretezza ed attualità della capacità dell'impianto, bensì sul mero incremento progettuale (Consiglio di Stato, pronuncia del 27.06.2006, n. 4136).

La Provincia di Lodi non ha esperito valutazione istruttoria ultronea a sostegno dell'asserita esclusione dalla procedura di Via, palesando di tal guisa incedere riconducibile ad irragionevolezza e superficialità, soprattutto in considerazione dei criteri individuati dalle vigenti normative.

La valutazione di impatto ambientale ed il relativo screening, se è vero che da un lato costituiscono esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, dall'altro, rimangono, comunque censurabili in giudizio, oltre che per incompetenza e violazione di legge, anche in relazione a figura sintomatiche di eccesso di potere per difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero per irragionevolezza della scelta operata, oppure ancora per difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti (Consiglio di Stato, sentenza n. 36/2014).

Una circostanza singolare che questa difesa non può rimancare di rimarcare al Collegio adito è che l'Arpa Lombardia - Dipartimento di Lodi, paradossalmente, e nonostante il fondamentale ruolo di garanzia cui è chiamata a svolgere nei procedimenti per cui si procede, **non si sia pronunciata sulle richieste avanzate da Ecowatt Vidardo per sussunte carenze di organico.**

Il provvedimento della Provincia di Lodi assume contorni di illogicità manifesta ed irragionevolezza anche quando si afferma che "non ci sono modifiche sugli inquinanti emessi in atmosfera non modificandosi la tipologia dei rifiuti in ingresso". Pare alquanto subdola se non allarmante un'asserzione del genere, soprattutto se si consideri l'incertezza sull'impatto ambientale che possono provocare le ceneri leggere derivanti dalla combustione del CDR.

Ed ancora "si ritiene di inserire nelle prescrizioni del Quadro E dell'Allegato Tecnico AIA la seguente prescrizione relativa alle emissioni odorigene: "l'impianto si configura come impianto esistente pertanto, qualora si evidenziassero fenomeni di molestie olfattive si attiveranno le procedure di cui alla Dgr. 15/02/2012 n. IX/3018".

Sul punto questa difesa non può che dissentire anche perché sono giunte nel corso degli anni, al Comune di Castiraga Vidardo, numerosissime segnalazione per molestie olfattive ed olezzi maleodoranti (la circostanza in esame è stata peraltro avvalorata dal parere ATS citato).

Infine, dal punto di vista istruttorio, sinanche il Regolamento regionale n. 5/2011, all'art. 3, co. VI prevede, in casi come questo, con riferimento a pareri ed osservazioni palesate da più enti territoriali, la facoltà dell'autorità competente di disporre un'apposita conferenza di servizi istruttoria, ovvero la nomina di una commissione specialistica prevista dalla Legge Regionale n. 5/2010 all'art. 6 comma II, lett. b).

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Di immediata percezione è alla stregua di quanto precede il *fumus boni iuris* a sostegno del ricorso.

Quanto al *periculum* posto a fondamento della misura cautelare si abbia riguardo alla circostanza che l'esecuzione del provvedimento impugnato cagionerebbe un enorme nocumento alla P.A. ricorrente ed alla collettività

investita dagli effetti dello stesso, in pregnante considerazione del fatto che la circostanza rappresentata dall'incremento della quantità di rifiuti combusti da 74 t/giorno a 96 t/giorno, unitamente all'aumento del quantitativo di rifiuti stoccati (da mc 2020 a mc 3.160) potrebbero creare un danno all'ambiente ed all'ecosistema non facilmente reversibile, oltre che rendere alquanto difficoltoso e costoso rimuovere gli interventi eventualmente realizzati dalla società Ecowatt Vidardo strumentali alla gestione dell'impianto così come autorizzato dalla Provincia di Lodi per il tramite del provvedimento impugnato.

Non si dimentichi che nella sola Provincia di Lodi vi sono 15 impianti a rischio di incidente rilevante; 3 di questi distano non più di 5 km ed altri 2 a non più di 10 km dall'impianto della Ecowatt Vidardo.

Sono ubicate nelle immediate vicinanze dell'impianto Ecowatt la società Incometal (trattamento rifiuti) a Borgo San Giovanni (a circa un km); la Sipcam a Salerano sul Lambro (industria farmaceutica e fitofermaci) e la Viscolube (comparto raffinerie) a meno di 5 km .

Vi sono altre strutture produttive nel raggio di pochi km dall'impianto autorizzato che già impattano negativamente sull'ambiente circostante al comune di Castiraga Vidardo (si pensi alla società Althaller Italia Srl a San Colombano al Lambro (produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi) ed alla società A2A Ambiente Spa a Corteolona e Genzone.

Si consideri non trascurabile, vieppiù, la tematica appena affrontata da

Codesto Tribunale con riferimento ai **fanghi da depurazione in agricoltura**.

In un contesto come quello indicato, la ponderazione dei fattori di rischio rende incomprensibilmente preoccupante la realizzazione delle modifiche impiantistiche richieste senza l'assoggettabilità della Via previa.

La funzione storica della valutazione di impatto ambientale che costituisce uno strumento di tutela dell'ambiente e non di governo del territorio, è quella di assicurare che nella fase di formazione delle decisioni per la realizzazione dei progetti, opere od interventi nuovi, **siano adeguatamente considerati la protezione della salute, il miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita.**

Nel caso di specie la Provincia ha obliato, a parere degli scriventi procuratori, queste imprescindibili considerazioni cassando pervicacemente le doglianze tutte palesate sia dal Comune di Castiraga Vidardo che da altre amministrazioni comunali ed entità portatrici di situazioni soggettive sovraindividuali.

Ma soprattutto omettendo di argomentare in maniera ragionevole e coerente dal punto di vista tecnico la decisione amministrativa.

In ragione delle argomentazioni *ut supra* evidenziate, segnatamente in virtù del particolare profilo di offendibilità e vulnerabilità dei beni giuridici ambiente e salute, ai quali viene arrecato pregiudizio soprattutto da condotte seriali e sinergico-cumulative, anche se di potenziale lesivo di per sé non

immane, in ragione altresì del contesto densamente industrializzato della Bassa Pianura Padana, in cui si inseriscono le sensibili variazioni dimensionali dell'attività dell'impianto di coincenerimento di rifiuti (che ricordiamo lambiscono il limite delle 100 t/giorno, unitamente alle valutazioni imposte dalla Direttiva 92/2011 così come modificata dalla Direttiva 52/2014, riprese dal Decreto MATTM del 30 marzo 2015 e trasfuse nel vigente allegato V del Tua) si insiste per l'accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato ovvero per la statuizione del presidio cautelare ritenuto più idoneo dal Tribunale adito.

Per tutto quanto precede il Comune di Castiraga Vidardo così come rappresentato in atti formula le seguenti,

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, previa l'adozione delle misure cautelari urgenti e previa fissazione della prima udienza utile in Camera di Consiglio, cui la difesa chiede di essere sentita, disporre misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica fatta valere dalla ricorrente quale per l'appunto **la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato**, oppure, tenendo in considerazione la complessità delle valutazioni tecniche e la immediata correlazione delle stesse con gli apprezzamenti di merito richiesti in questa sede, applicare quanto statuito nell'art. 6 comma II, lett. b) della

Legge della Regione Lombardia n. 5/2010 e per l'effetto ordinare alla Provincia di Lodi di **provvedere alla nomina della Commissione specialistica** di cui all'art. 3, comma 2 della medesima legge per espletare il parere suppletivo in materia di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- **sempre in via cautelare, in via subordinata**, nominare uno o più CCTUU per determinare l'assoggettabilità o meno delle modifiche richieste dalla società Ecowatt Vidardo Srl alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

- **NEL MERITO**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, **annullare il provvedimento** portante il n. REGDE/420/2018 emanato dalla Provincia di Lodi U.O. Tutela Ambientale emesso in data 30 maggio 2018, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque ad esso connesso;

- Si chiede la condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, nonché al rimborso del contributo unificato versato.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/02 e s.m.i. si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il contributo unificato è assolto nella misura di euro 650,00.

In ossequio al principio della sinteticità degli atti amministrativi sancito dal Decreto del 22 dicembre 2016 n. 167 si dichiara che il presente ricorso non supera la soglia dimensionale di 30.000 caratteri sancita dall'art. 3 del medesimo decreto.

Unitamente al presente ricorso si depositano i seguenti documenti con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi e per gli effetti del C.p.a.:

- 1) Procura speciale;
- 2) Delibera del Comune di Castiraga Vidardo del 26 luglio 2018;
- 3) Provvedimento della Provincia di Lodi n. REGDE/420/2018 del 30 maggio 2018;
- 4) Convenzione Comune di Castiraga/Ecowatt Vidardo Srl del 13 febbraio 2013;
- 5) Decreti ingiuntivi emessi dal Tar Milano;
- 6) Comunicazione modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del Tua;
- 7) Studio Preliminare Ambientale;
- 8) Nota del Comune di Castiraga Vidardo del 21.09.2017;
- 9) Nota del Comune di Castiraga Vidardo del 24.11.2017;
- 10) Nota del Comitato Ambiente Vidardo del 21.09.2017;
- 11) Interrogazione promossa da Sant'Angelo Nostra;
- 12) Parere dell'ATS Milano Città Metropolitana.

Milano, 30 luglio 2018

Avv. Massimiliano Passalacqua

Massimiliano
Passalacqua

Firmato digitalmente da
Massimiliano Passalacqua
Data: 2018.07.30 19:45:31
+02'00'

Avv. Vincenzo Solenne

